

CASA GENERALIZIA  
DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE  
DELLA SS.MA MADRE ADDOLORATA

# **CODICE ETICO**

ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 - Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata.

La sua finalità prioritaria è di promuovere il regno di Dio attraverso i seguenti valori cardine:

<i>Comunità</i>	in continuità con lo spirito del Vangelo sono essenziali la creazione di relazioni aperte al dialogo, all'accoglienza reciproca, alla soluzione positiva dei conflitti, alla costruzione di un ambiente familiare;
<i>Dignità umana</i>	ogni persona viene riconosciuta nella sua unicità e aiutata a sviluppare i doni che promuovono e accrescono la realizzazione dei fini dell'istituto;
<i>Servizio</i>	la certezza che in ogni persona abita Cristo fa sì che ogni gesto, parola e atteggiamento sia improntato alla carità cristiana, al rispetto, ad un servizio qualificato e attento alle necessità e alle esigenze di ciascuno;
<i>Competenza</i>	per esplicitare al meglio il ministero affidato è fondamentale che ogni dipendente, collaboratore e religiosa sia aperta all'aggiornamento e alla promozione dei propri doni e competenze professionali. Nello spirito della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata è essenziale che chiunque presta o usufruisce del servizio dell'istituto partecipi alle iniziative di carattere spirituale e formativo messe in atto dall'istituto stesso e che aiutano a conseguire i fini propri dell'istituto.

1.2 - Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 - Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 - Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutte le religiose della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata*, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni che reggono l'Istituto e ne

costituiscono il diritto proprio.

1.5 - Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa.

#### Art. 2

2.1 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

#### Art. 3

3.1 - Il perseguimento dell'interesse della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* non può mai giustificare una condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

#### Art. 4

4.1 - È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2 - Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 - Nello svolgimento di ogni attività la *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.

4.4 - Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* e dei

destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

#### **Art. 5**

5.1 - La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata*, che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.3 - Tutti i preposti alle opere della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

#### **Art. 6**

6.1 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

6.2 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 - Ogni persona che presta o usufruisce del servizio della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* verrà trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali. Si intende per abuso psicologico e verbale ogni forma di attacco, intimidazione e controllo perpetrata in modo continuativo verso la medesima persona.

6.4. - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

#### **Art. 7**

7.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata*, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 - Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 - Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, la superiora regionale, in ogni caso, l'Organo di vigilanza.

#### **Art. 8**

8.1 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 - È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 1 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

#### **Art. 9**

9.1 - Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni congregazionali, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 - Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dalla *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata*, che è un'organizzazione di tendenza, ed è obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza di vita con i valori cattolici professati dall'istituto stesso.

#### Art. 10

10.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni congregazionali loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

10.2 - La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi strettamente lavorativi.

10.3 - I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

10.4 - Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata*.

#### Art. 11

11.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

#### Art. n 12

12.1 - Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al preposto e all'Organo di vigilanza.

12.2 - Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza alla Superiora regionale e all'Organo di vigilanza.

12.3 - Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti

informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* di effettuare un'indagine appropriata.

12.4 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

12.5 - I soggetti di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 1 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

### **Art. 13**

13.1 - La *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

13.2 - Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

13.3 - Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

13.4 - Ogni violazione da parte delle religiose della *Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Ss.ma Madre Addolorata* è sanzionata in base al diritto proprio.